

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 266 DEL 29/12/2016**

**OGGETTO**

PROROGA PER L'ANNO 2017 DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

## IL PRESIDENTE

Richiamati:

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura e di lavoro” che all'art. 1 ha disposto il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, l'istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione con attribuzione alla stessa, in particolare, di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e politiche attive ed il mantenimento in capo alle Regioni ed alla Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, attuativa della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro assumendo le competenze dei Centri per l'impiego per garantire una rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali e sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati;
- in particolare la legge regionale, agli artt. 52, 53 e 54, ha disposto l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'attribuzione delle funzioni relative alla gestione dei centri per l'impiego e all'attuazione delle politiche del lavoro, l'assegnazione in distacco funzionale all'Agenzia del personale regionale addetto alle relative funzioni, nonché il trasferimento del personale addetto ai Centri per l'impiego della città metropolitana di Bologna e delle Province;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e l'obbligo in capo alla Regione di garantire la funzionalità dei centri per l'impiego;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 16016 del 26 ottobre 2015, con cui è stato approvato la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per regolare i rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive, che prevedeva la possibilità per la Regione di sottoscrivere apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Bologna e le Province per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 6 della legge 68/1999, mediante il ricorso all'assegnazione temporanea all'Agenzia regionale;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1620 del 29.10.2015 che ha approvato lo statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro, in attuazione della legge regionale 13/2015, e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 29.1.2016 con cui è stato nominato il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro;

visti:

- l'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove è previsto che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con la possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;
- l'art. 30 comma 2-sexies del d. lgs 165/2001 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare, per motivate esigenze organizzative, personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea per un periodo non superiore al tre anni, fermo restando quanto previsto da norme speciali sulla materia;

considerato che:

- il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 28 del 28.7.2016, ha approvato la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, disciplinando, in particolare, le modalità di impiego da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro del personale della Città Metropolitana e delle Province assegnato ai servizi per l'impiego, ivi compresi i servizi per il collocamento mirato, di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e quantifica, in via preventiva, gli oneri da rimborsare alla Città metropolitana ed alle province;
- la Convenzione è stata regolarmente sottoscritta da tutti gli attori e scadrà in data 31/12/2016;
- l'art. 22 dell'intesa prevede che la stessa potrà essere integrata, modificata o eventualmente prorogata per l'annualità 2017;

visto l'Accordo tra Governo e Regioni, sottoscritto il 22/12/2016, in materia di politiche attive del lavoro per l'anno 2017 ove sono definiti i criteri di riparto relativi alla compartecipazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali agli oneri per il sostegno dei servizi per l'impiego, comprensivi dei costi del personale e delle spese di funzionamento;

vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna, n. 2397 del 28.12.2016, che ha prorogato per l'anno 2017 la convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province dell'Emilia-Romagna per la gestione dei servizi per l'impiego e le misure di politica attiva del lavoro ed ha stabilito gli oneri relativi alle spese di funzionamento e di personale da rimborsare alla Città Metropolitana ed alle province;

considerato che per garantire la continuità amministrativa e lo svolgimento ottimale delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi degli artt. 1 comma 2, lett. f) e 68 della Legge Regionale 13/2015 e del completamento del progetto "Garanzia giovani", si ritiene opportuno prorogare la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province fino al 31 dicembre 2017;

dato atto che la convenzione prevede, ai sensi dell'art. 30, comma 2sexies, del d. lgs. 165/2001, l'assegnazione temporanea all'Agenzia regionale del personale delle province e della città metropolitana di Bologna assegnato ai servizi per l'impiego e del collocamento mirato, disciplinandone le modalità di impiego;

Visto il parere favorevole del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole del dirigente del Servizio Bilancio, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

## **D E C R E T A**

- di prorogare, per tutte le motivazioni sopra esposte, fino al 31/12/2017, ai medesimi patti e condizioni, la convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province dell'Emilia-Romagna per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, nonché per il completamento del progetto "Garanzia giovani", approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 28.7.2016 e regolarmente sottoscritta dalle parti, con eccezione degli allegati 1) e 2) contenenti l'aggiornamento al 01 gennaio 2017 dei dati relativi al personale ed ai costi di funzionamento, che si allegano al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che:
  - tutte le scadenze contenute nel testo della convenzione prorogata con il presente atto vanno intese differite al 31/12/2017;
  - la proroga si intenderà perfezionata all'avvenuta adozione di atto analogo da parte delle Amministrazioni e degli Enti interessati e della sua successiva comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia;
  - il personale provinciale dei servizi per l'impiego e del collocamento mirato con rapporto a tempo determinato di cui all'allegato 1) del presente atto ed in servizio alla data odierna è soggetto alle disposizioni del presente decreto subordinatamente al perfezionamento degli atti di proroga del rapporto di lavoro;
  - gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto per l'anno 2017, relativi alla spesa complessiva prevista per il personale dei servizi per l'impiego e per i costi di funzionamento, sono stanziati sul Bilancio 2017;
- di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- di autorizzare il Segretario Generale della Provincia, dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, all'adozione degli atti derivanti dal presente provvedimento.

ALLEGATI:

- All. 1) elenco personale assegnato all'Agenzia regionale lavoro per l'anno 2017;
- All. 2) dettaglio costi;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 29/12/2016

IL PRESIDENTE  
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....